



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 380/15 S.N.

Roma, 12 aprile 2015

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro Pansa

OGGETTO: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
LA STORIA INFINITA!!

SEGUITO

Egregio Signor Capo della Polizia,

con lettera del 2 febbraio 2015, che faceva seguito a precedente del 23 maggio 2014 inviata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Suo Dipartimento, ponevamo alla Sua attenzione le incredibili interpretazioni dell'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "assenze dal servizio" in oggetto richiamate, poste in essere da parte di alcuni Questori della Repubblica interpretazioni che chiaramente erano finalizzate a comprimere i diritti del personale della Polizia di Stato.

Ebbene, ai già menzionati Questori di Roma, Macerata e Trieste si sono adesso aggiunti quelli di Genova e Savona, anche questi trascinati da una inaccettabile volontà di applicare le norme secondo le proprie opinioni piuttosto che adeguarsi a quanto puntualizzato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento da Lei diretto in data 28 aprile 2014, allorquando, vista una interpretazione della norma emanata dalla Funzione Pubblica e riscontrata la sua inapplicabilità al personale della Polizia di Stato, ha inteso affermare che "la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti", laddove per "previgenti disposizioni" erano da intendersi quelle formalizzate con ministeriale n. 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013, in cui si legge che è "possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto".

Nel trasmetterLe gli atti relativi a quanto posto in essere da questi ultimi Questori di Genova e Savona, Le rimarchiamo ancora una volta quella che oramai è una certezza per tutti i Poliziotti: in questa Amministrazione ognuno fa come gli pare vista l'assenza di una guida realmente interessata alla sua funzionalità ed al rispetto tanto dei doveri che dei diritti del personale.

È ancora una volta gradito un cortese riscontro ... non fosse altro perché il Suo silenzio inizia a preoccupare tanto che alcuni colleghi ci hanno pregati di chiedere l'aiuto della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?".

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari

Prot.72/SP/15

Genova, li 10 Aprile 2015

Al Signor Questore = G E N O V A =

OGGETTO: Circolare esplicativa assenze ai sensi legge 111. Richiesta annullamento.

In data 27 Gennaio 2015 la S.V. inoltrava a questa Segreteria circolare nr.2.9/267 recante:

Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n.111 del 15 luglio 2011 - art.16 commi 9 e 10: controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti; regime della reperibilità: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Modifiche apportate dal D.L 101/2013 convertito in Legge 125/2013

A tale proposito questa Segreteria provinciale vorrebbe cortesemente farLe notare quanto segue:

il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge 111/2011, stabilisce che "*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.*".

Ciò stante, considerato il fatto che in innumerevoli Uffici periferici della polizia di Stato veniva negato al personale di potersi assentare dal servizio per assolvere alle esigenze dettate dalla norma di legge prima citata, la Segreteria Nazionale del COISP, in data 25 agosto 2012, ha indirizzato una lettera al Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiedendo l'emanazione di una circolare volta a chiarire la questione e a imporre il rispetto della suddetta normativa.

A tale pretesa, stante il silenzio del Dipartimento della P.S., sono seguite ulteriori note di sollecito da parte del COISP.

Solamente in data 2.8.2013, con lettera recante n. 557/RS/01/61/4166, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, con riguardo alle assenze di cui all'oggetto, ha puntualizzato che era "***possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto***".

Il 29 marzo 2014, tuttavia, la Direzione Centrale per le Risorse Umane emanava direttamente una circolare (n. 333.A/9807.F.4/2085-2014), con la quale aveva inteso tornare sulla questione delle "*Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici*".

Tale "nuova" ministeriale richiamava una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono state dettate, per le amministrazioni pubbliche, le linee operative correlate alle novità introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Più in particolare, a fronte dei seguenti chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica

.... per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S. aveva ritenuto che *“l'elaborazione di tale documento* (la circolare della Funzione Pubblica) e senza chiarire alcunchè ne pretendeva l'applicazione da parte di tutti gli Uffici di Polizia.

In data 11 aprile 2014, la Segreteria Nazionale del COISP era quindi costretta ad intervenire nuovamente, sottolineando che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica era assolutamente inadeguata per ciò che riguarda i poliziotti, il cui rapporto di lavoro non prevede *“permessi per documentati motivi personali”* né *“la banca delle ore”* mentre i *“permessi brevi”* sono limitati a sole 36 ore annue, oltre al fatto che non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero con ciò inficiando anche le esigenze di quei dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Il COISP stigmatizzava inoltre la leggerezza con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane aveva ritenuto *“dettagliata e puntuale”* la circolare della Funzione Pubblica, quando invece doveva, a tale Direzione Centrale in primis, risaltare l'assoluta mediocrità di tale circolare e, conseguentemente, l'opportunità di un intervento risolutivo piuttosto che formalizzarla nel territorio con le ovvie assurde ricadute ai danni dei diritti del personale.

Veniva pretesa, in ultimo, una ulteriore circolare (questa volta davvero chiara!) che evidenziasse le modalità con le quali i poliziotti possono assentarsi dal servizio per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Ciò in quanto – precisava il COISP – non è nemmeno lontanamente supponibile che ai poliziotti venga negato il diritto a fruire compiutamente del diritto alla salute riconosciuto dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel contempo l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. (cui la nota del COISP era rivolta) veniva invitato a voler intervenire con assoluta urgenza nei confronti della Direzione Centrale per le Risorse Umane affinché la stessa provveda a revocare immediatamente la circolare in questione prima che la stessa procurasse ulteriori danni.

In data 28 aprile 2014, con circolare n. 333.A/9807.F.4/2718-2014, la menzionata Direzione Centrale ha rappresentato che, nelle more di un approfondimento della materia da parte anche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, *“la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti”*.

In buona sostanza si ritornava a quanto previsto a seguito della sopra richiamata nota del 2.8.2013, con la quale era stato puntualizzato che era *“possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”*.

Per quanto sopra esposto questa segreteria Provinciale invita formalmente la S.V. ad annullare la circolare da Lei emanata in quanto stridente con l'attuale normativa.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

La Segreteria Provinciale CO.I.S.P.



Segreteria Provinciale di Savona
Via Partigiani 2 - 17100 Savona
Tel. 3313710359
E mail Savona@coisp.it
Emiliano.bianchi@poliziadistato.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 10-SV-04/15 co.i.s.p.

Savona 10.04.2015

AL SIG. QUESTORE DI SAVONA

OGGETTO : Circolare esplicativa assenze ai sensi legge 111. Richiesta annullamento.

In data 09/04/2010 la S.V. inoltrava a questa Segreteria nota n. 332 categ. 2.12/2015 recante disposizioni sulla modalità per usufruire dei permessi ai sensi della legge 111/2011. A tale proposito questa Segreteria provinciale vorrebbe cortesemente farLe notare quanto segue:

Il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge 111/2011, stabilisce che *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."*

Ciò stante, considerato il fatto che in innumerevoli Uffici periferici della polizia di Stato veniva negato al personale di potersi assentare dal servizio per assolvere alle esigenze dettate dalla norma di legge prima citata, la Segreteria Nazionale del COISP, in data 25 agosto 2012, ha indirizzato una lettera al Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiedendo l'emanazione di una circolare volta a chiarire la questione e a imporre il rispetto della suddetta normativa.

A tale pretesa, stante il silenzio del Dipartimento della P.S., sono seguite ulteriori note di sollecito da parte del COISP.

Solamente in data 2.8.2013, con lettera recante n. 557/RS/01/61/4166, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, con riguardo alle assenze di cui all'oggetto, ha

puntualizzato che era ***“possibile imputare l’assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o simile all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”***.

Il 29 marzo 2014, tuttavia, la Direzione Centrale per le Risorse Umane emanava direttamente una circolare (n. 333.A/9807.F.4/2085-2014), con la quale aveva inteso tornare sulla questione delle *“Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”*.

Tale “nuova” ministeriale richiamava una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono state dettate, per le amministrazioni pubbliche, le linee operative correlate alle novità introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Più in particolare, a fronte dei seguenti chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica

.... per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S. aveva ritenuto che *“l’elaborazione di tale documento (la circolare della Funzione Pubblica) e senza chiarire alcunchè ne pretendeva l’applicazione da parte di tutti gli Uffici di Polizia.*

In data 11 aprile 2014, la Segreteria Nazionale del COISP era quindi costretta ad intervenire nuovamente, sottolineando che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica era assolutamente inadeguata per ciò che riguarda i poliziotti, il cui rapporto di lavoro non prevede *“permessi per documentati motivi personali”* né *“la banca delle ore”* mentre i *“permessi brevi”* sono limitati a sole 36 ore annue, oltre al fatto che non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero con ciò inficiando anche le esigenze di quei dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Il COISP stigmatizzava inoltre la leggerezza con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane aveva ritenuto *“dettagliata e puntuale”* la circolare della Funzione Pubblica, quando invece doveva, a tale Direzione Centrale in primis, risaltare l’assoluta mediocrità di tale circolare e, conseguentemente, l’opportunità di un intervento risolutivo piuttosto che formalizzarla nel territorio con le ovvie assurde ricadute ai danni dei diritti del personale.

Veniva pretesa, in ultimo, una ulteriore circolare (questa volta davvero chiara!) che evidenziasse le modalità con le quali i poliziotti possono assentarsi dal servizio per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Ciò in quanto – precisava il COISP – non è nemmeno lontanamente supponibile che ai poliziotti venga negato il diritto a fruire compiutamente del diritto alla salute riconosciuto dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel contempo l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. (cui la nota del COISP era rivolta) veniva invitato a voler intervenire con assoluta urgenza nei confronti della Direzione Centrale per le Risorse Umane affinché la stessa provveda a revocare immediatamente la circolare in questione prima che la stessa procurasse ulteriori danni.

In data 28 aprile 2014, con circolare n. 333.A/9807.F.4/2718-2014, la menzionata Direzione Centrale ha rappresentato che, nelle more di un approfondimento della materia da parte anche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, *“la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti”*.

In buona sostanza si ritornava a quanto previsto a seguito della sopra richiamata nota del 2.8.2013, con la quale era stato puntualizzato che era *“possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o simile all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”*.

Per quanto sopra esposto questa segreteria Provinciale invita formalmente la S.V. ad annullare la circolare da Lei emanata in quanto stridente con l'attuale normativa.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

La Segreteria Provinciale CO.I.S.P.

ORIGINALE FIRMATO AGLIATTI



QUESTURA DI SAVONA

Ufficio del Personale e Tecnico Logistico

Savona, 9 aprile 2015

N. 332 Div. Pers-T.L. Categ.2.12/2015

OGGETTO: Assenze del personale della Polizia di Stato per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

SIG. DIRIGENTE DIVISIONE ANTICRIMINE	S E D E
SIG. DIRIGENTE DIVISIONE P.A.S.I.	S E D E
SIG. CAPO DI GABINETTO	S E D E
SIG. DIRIGENTE SQUADRA MOBILE	S E D E
SIG. DIRIGENTE UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E S.P.	S E D E
SIG. DIRIGENTE UFFICIO DEL PERSONALE E TECNICO LOGISTICO	S E D E
SIG. DIRIGENTE UFFICIO POLIZIA DELL'IMMIGRAZIONE E DEGLI STRANIERI	S E D E
SIG. DIRIGENTE DIGOS	S E D E
SIG. DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE	S E D E
SIG. DIRIGENTE UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE	S E D E
SIG. RESPONSABILE ALIQUOTA POLIZIA DI STATO PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI	SAVONA
SIG. DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S.	ALASSIO

e, per conoscenza:

SIG. VICARIO DEL QUESTORE	S E D E
SEGRETERIE PROVINCIALI OO.SS. DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI

Come noto, il comma 5-ter dell'art.55-septies del D.Lgs. 165/2001, applicabile anche al personale della Polizia di Stato e più volte modificato, stabiliva testualmente che : *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione anche in ordine all'orario rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica"*.

L'articolo di cui sopra, non apportava alcuna novità in ordine alla modalità di imputazione delle relative assenze, come peraltro riportato nella circolare n.2 del 17

febbraio 2014 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la quale “... per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei C.C.N.L. o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”.

Infatti, l’imputazione delle assenze trova legittimazione nella circolare n.8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, applicabile a tutti i pubblici dipendenti, richiamata nuovamente in quella successiva del 1° agosto 2011 n.10.

Con nota N.333.A/9807.F.4/2718-2014 del 28 aprile 2014, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha reso noto che, in attesa di acquisire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica i criteri di attuazione sull’esatta applicazione delle innovazioni introdotte dal D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n.125, ..”la gestione delle richieste di assenza dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti”.

Per il personale della Polizia di Stato che deve, pertanto, **durante l’orario di servizio**, sottoporsi alle prestazioni di cui al richiamato art.55-septies, gli unici istituti applicabili, al momento, sono:

- **permessi brevi recuperabili**, (art.17 DPR 395/1995) qualora la durata della visita lo consenta;
- **congedo straordinario per gravi motivi**, (art.37 DPR 3/1957) qualora il permesso breve non consenta di poter effettuare la visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico, previa presentazione della relativa attestazione sanitaria;
- **cambio turno**, (art.11 ANQ del 2009);
- **congedo ordinario**.

La relativa attestazione sanitaria, di struttura pubblica o privata, **dovrà contenere l’inizio e la fine della prestazione**.

Si ricorda, infine, che si può ricorrere al **congedo straordinario per malattia** solo in presenza di uno stato patologico del dipendente debitamente certificato, con diagnosi e prognosi, da parte di un sanitario (art.61 del Regolamento di Servizio) e nel caso di concomitanza fra l’espletamento di visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia.

Le disposizioni di cui sopra avranno effetto immediato.

^^^^^^

Copia della presente sarà pubblicata sul sito Web interno della Questura.



IL QUESTORE
(Santoro)

FFIP



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 126/15 S.N.

Roma, 2 febbraio 2015

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro Pansa

OGGETTO: Art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
LA STORIA INFINITA!!

Adesso anche il Questore di Roma pensa di poter dire la sua ed in un'Amministrazione sempre più incapace, come è oramai questa della P.S., forse ha proprio ragione a ritenere di poterlo fare!!

Egregio Signor Capo della Polizia,

con lettera del 23 maggio 2014 inviato all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Suo Dipartimento, recante prot. 494/14 S.N. e pari oggetto della presente, nel richiamare il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, conv. con mod. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha modificato l'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di seguito evidenziato in grassetto

Articolo 55-septies comma 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ~~l'assenza è giustificata~~ il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione **o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.****

questa O.S. ha precisato che il raffronto tra il vecchio e il nuovo testo, coordinato con le norme contrattuali che riguardano la Polizia di Stato, portano alla ragionevole conclusione che nulla può essere in concreto variato rispetto al regime pre-riforma per il personale di Polizia, e che l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2/2014 del 17.02.2014 non è affatto conciliabile con il nostro Comparto per la peculiarità dell'attività svolta e degli istituti previsti.

Puntualizzavamo che difatti, a seguito dell'intervento del COISP, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, in data 28 aprile 2014, ha emanato una circolare con la quale ha affermato che "la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le prevalenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti".

Cosicché - continuavamo - **la maggior parte degli Uffici e Reparti di Polizia d'Italia si è adeguata a tale disposizione, ritornando alla gestione prevista dalla ministeriale n. 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013, in cui si legge che è "possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto".**

Denunciavamo tuttavia che, in totale contrasto con quanto precisato dallo stesso Dipartimento, alcuni hanno preferito lasciare in stand-by i relativi provvedimenti di concessione, omettendo quindi di provvedervi, nelle more di una risposta al quesito da parte della Funzione pubblica. Portavamo in evidenza quanto accadeva presso le Questure di Macerata e Trieste e **chiedevamo a codesto Ufficio di esplicitare subito**

ed a chiare lettere a tutti gli uffici centrali e periferici - Trieste e Macerata compresi - **che la circolare del 28 aprile 2014, stanti le specificità contrattuali che caratterizzano il rapporto di impiego della Polizia di Stato, va intesa nel senso che rivive la regolamentazione di cui alla circolare 557/RS/01/61/4166, del 2.8.2013 ove era puntualizzato che era “possibile imputare l’assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”, non rinvenendosi, nel nuovo testo dell’articolo 55 septies comma 5 ter, alcun elemento differenziale applicabile al personale della Polizia di Stato, rispetto al testo previgente.**

Ebbene, nel mentre l’Ufficio anzidetto continua a fare una pennichella in dolce compagnia della Direzione Centrale per le Risorse Umane che ancora non sembra in grado di “*acquisire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica i criteri di attuazione sull’esatta applicazione delle innovazioni normative introdotte dal D.L. n. 101/2013*” dei quali con la menzionata nota del 28.4.2014 si è dichiarata di essere “*in attesa*”, alle interpretazioni assurde della citate Questure di Trieste e Macerata, si è aggiunto adesso il Questore di Roma il quale, stante la perdurante manchevolezza del Suo Dipartimento, ha ritenuto di poter dire la sua sulla questione, con ovvie implicazioni negative nei confronti del personale dallo stesso dipendente.

Con l’allegata nota del 10 gennaio u.s., difatti, il predetto Questore ha inteso affermare che “*visto il perdurare dell’attesa nel ricevere chiare e definitive linee guida da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si rende necessario effettuare un’attenta disamina della materia in esame, non più procrastinabile, al fine di definire i criteri di applicazione in linea con le innovazioni normative introdotte dal suddetto D.L. n. 101 e con quanto reso noto dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane nella circolare n. 333.A9807.F/2718-2014 del 28.04.2014 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 2 del 17/02/2014*”, per poi puntualizzare che “*le assenze dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, non possono rientrare nella fattispecie per la quale è prevista la concessione del congedo straordinario per malattia*” (l’esatto contrario di quanto affermato con la circolare del 28.04.2014 dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane!!!) per cui il personale che dovrà effettuare citate visite, terapie, etc... avrebbe dovuto fruire degli istituti dei permessi brevi recuperabili (art. 17 DPR 395/1995) e dei cambi turno (art. 11 ANQ).

Ancora una volta, quindi, Egregio Signor Capo della Polizia, mentre il Suo Dipartimento pensa evidentemente a tutt’altro che il buon governo del personale, ognuno fa quel che gli pare così creando un’applicazione delle normative che non ha nulla di univoco ... con conseguente disparità di trattamento nei riguardi dei poliziotti.

Ma questa Sua Amministrazione è una o centomila???

È gradito un cortese riscontro.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari



Questura di Roma

Cat. B1a n.1.2.13

Roma, 30 GEN. 2015

OGGETTO: Assenze del personale della Polizia di Stato per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Al Sig. Vicario

Ai Sigg. Dirigenti Divisioni e Uffici Questura

Ai Sigg. Dirigenti Commissariati di P.S. Sezionali e Distaccati

Al Personale Polizia di Stato - Albi

E p.c. :

30 GEN. 2015

Alle Organizzazioni Sindacali

L O R O S E D I

Come è noto il comma 5 ter dell'art.55 septies del decreto legislativo n.165/2001, applicabile anche al personale della Polizia di Stato, stabiliva che *"nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione"*.

Come comunicato con circolare Cat.B1a n.1.2.13 del 20.02.2014, il D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n.125, ha emendato il suddetto comma 5 ter dell'art.55 septies, prescrivendo l'imputabilità delle assenze di cui sopra all'istituto del permesso e prevedendo l'indicazione dell'orario nelle attestazioni rilasciate al riguardo.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con circolare n.333.A9807.F.4/2718-2014 del 28.04.2014, ha reso noto che, in attesa di acquisire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica i criteri di attuazione sull'esatta applicazione dell'innovazioni normative introdotte dal suddetto D.L. n.101, *la gestione delle richieste per le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici deve essere effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativi prescritti*.

A seguito di tale comunicazione ministeriale questa Questura, con circolare datata 07.05.2014, ha evidenziato che, nell'attesa di ricevere precise disposizioni, *temporaneamente* occorreva far riferimento al contenuto della precedente circolare del 02.01.2014, in cui era stato reso noto che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, oltre ai casi in cui è possibile richiedere il congedo straordinario per gravi motivi, si poteva ricorrere anche agli altri istituti quali, il permesso breve, il cambio turno o l'imputazione a malattia.

Ciò premesso, visto il perdurare dell'attesa nel ricevere chiare e definitive linee guida da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si rende necessario effettuare un'attenta ed accurata disamina della materia in esame, non più procrastinabile, al fine di definire i criteri di applicazione in linea con le innovazioni normative introdotte dal suddetto D.L. n.101 e con quanto reso noto dalla suddetta Direzione nella circolare n. 333.A9807.F.4/2718-2014 del 28.04.2014 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.2 del 17/02/2014.



Questura di Roma

Pertanto, tenuto conto anche di quanto deciso in materia da altri Uffici dell'Amministrazione, come la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato con circolare n.2014/0004177 del 26.06.2014, si ritiene che, a seguito di quanto introdotto dal D.L. 101, le assenze dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, non possano rientrare nella fattispecie per la quale è prevista la concessione del congedo straordinario per malattia. Quindi, nelle more della soluzione del quesito formulato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane al Dipartimento della Funzione Pubblica, **a decorrere dal 01 gennaio 2015**, gli unici istituti attivabili dal dipendente della Polizia di Stato in occasione delle visite specialistiche ed esami diagnostici in parola, sono i **previgenti istituti del congedo straordinario per gravi motivi** (art.37 DPR 3/1957), dei **permessi brevi** recuperabili (art.17 D.P.R. 395/1995) e dei **cambi turno** (art.11 A.N.Q. 2009).

Al riguardo si precisa che il ricorso al congedo straordinario per malattia può essere effettuato solo in presenza di uno stato patologico del dipendente debitamente certificato, con diagnosi e prognosi, da parte di un sanitario (art.61 del Regolamento di Servizio). Peraltro, nel caso di concomitanza fra l'espletamento di visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia che, come sopra detto, deve essere attestata da parte di un medico.

Si confida nella massima osservanza di quanto sopra da parte delle SSLL, con preghiera di voler dare la più ampia diffusione della presente a tutto il personale dipendente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il quale potrà fare ricorso a tali istituti nel rispetto delle relative normative, regolamenti e modalità di applicazione.

IL QUESTORE
(D'Angelo)

/LR



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 494/14 S.N.

Roma, 23 maggio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
LA STORIA INFINITA!!

Il D.L. 31-8-2013 n. 101 conv. con mod. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha modificato l'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per praticità evidenziamo sotto le modifiche in grassetto.

Articolo 55-septies comma 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ~~l'assenza è giustificata~~ **il permesso è giustificato** mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione **o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.**

Il raffronto tra il vecchio e il nuovo testo, coordinato con le norme contrattuali che riguardano la Polizia di Stato portano alla ragionevole conclusione che nulla può essere in concreto variato rispetto al regime pre-riforma per il personale di Polizia, e che l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 2/2014 del 17.02.2014 non è affatto conciliabile con il nostro Comparto per la peculiarità dell'attività svolta e degli istituti previsti (v. anche intervento di questa Segreteria n. 361/14 S.N. dell'11 aprile 2014).

Difatti, a seguito dell'intervento del COISP, la Direzione Centrale per le Risorse umane, in data 28 aprile 2014, ha emanato una circolare con la quale si è affermato che *“la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti”*.

Cosicché, **la maggior parte degli Uffici e Reparti di Polizia d'Italia si è adeguata a tale disposizione, ritornando alla gestione prevista dalla ministeriale n. 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013, in cui si legge che è “possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o simile all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”**.

La maggior parte, ma non tutti.

Risulta infatti che alcuni abbiano preferito lasciare in stand-by i relativi provvedimenti di concessione, omettendo quindi di provvedere, nelle more di una risposta al quesito da parte della Funzione pubblica.

Tra essi spiccano le questure di **Macerata e Trieste.**

Macerata usa il più sbrigativo criterio di Ponzio Pilato, sulla base del quale si limita a diramare la ministeriale del 28 aprile 2014 *“per opportuna conoscenza e per la massima diffusione al personale dipendente”* alimentando così la confusione e di fatto costringendo i dipendenti interessati a dette visite a pendere dalle labbra del magnifico Reggente dell'Ufficio personale.

Trieste, invece, ha emanato una circolare interna con la quale si dispone che *“le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici saranno giustificate a titolo di permesso orario (i permessi brevi ...) o di congedo straordinario per gravi motivi”*. Quanto sopra viene fatto *“nell’intento di trovare una provvisoria regolamentazione della materia aderente al buon senso e alla logica del recente dettato legislativo”*.

Incredibile ma vero! L’illuminato Questore di Trieste si arroga il potere di regolamentare la materia, disponendo addirittura l’utilizzo di due istituti che il Dipartimento non ha ritenuto applicabili al caso di specie: l’obbligo di fruire dei permessi brevi è stato revocato in quanto tale istituto è stato riconosciuto non confacente a garantire l’assolvimento del diritto in questione; il congedo straordinario per *gravi motivi* non è mai stato neppure minimamente considerato!!

Beh, è evidente che a rimetterci, in entrambi i suddetti casi, è il personale che versa in condizioni di particolare fragilità.

È altresì evidente che, a parità di disciplina, non è ammissibile che i Questori facciano di testa propria, creando così discriminazioni evidentissime, fondate soltanto sul dato geografico.

Si chiede pertanto a codesto Ufficio di **esplicitare subito ed a chiare lettere a tutti gli uffici centrali e periferici** - Trieste e Macerata compresi - che la circolare del 28 aprile 2014, stanti le specificità contrattuali che caratterizzano il rapporto di impiego della Polizia di Stato, va intesa nel senso che rive la regolamentazione di cui alla circolare 557/RS/01/61/4166, del 2.8.2013 ove era puntualizzato che era *“possibile imputare l’assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o simile all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”*, non rinvenendosi, nel nuovo testo dell’articolo 55 septies comma 5 ter, alcun elemento differenziale applicabile al personale della Polizia di Stato, rispetto al testo previgente.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP